



DISPOSIZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE N.4 DEL 22/11/2022 ASSEGNAZIONE DOMICILIO DIGITALE D'UFFICIO IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA

L'art.16 comma 6 bis del D.L. 185/2008 come modificato dall'art.37 del D.L. n.76/2020 convertito dalla legge 120/2020, dispone che l'ufficio del Registro delle Imprese applica **alle imprese costituite in forma societaria che non hanno indicato il proprio domicilio digitale o il cui domicilio digitale sia stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese** la sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata (€.412,00 per ciascun legale rappresentante, per omessa comunicazione), **contestualmente assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore.**

In data **20/02/2023** è stato avviato, con apposita comunicazione massiva prot. n. **6721**, il procedimento in parola per n. **7768** imprese costituite in forma societaria, di cui n. **7209** società di capitali e n. **559** società di persone (pubblicata all'albo camerale e sito della Camera di Commercio al seguente ai seguenti link <https://www.sa.camcom.it/registro-imprese/pec-impresa>).

Le imprese interessate possono provvedere all'iscrizione nel Registro delle Imprese del proprio domicilio digitale (**univoco, valido e attivo**) **entro il 06/04/2023** ed evitare l'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale e la contestuale irrogazione della sanzione amministrativa.

Si rammenta che le Camere di Commercio italiane hanno avviato tale procedimento su tutto il territorio nazionale e che è stato reso disponibile il sito informativo <https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home> che consente di verificare se la PEC (domicilio digitale) della propria impresa **risulta iscritto o meno nel registro delle imprese.**

Il Conservatore

(Dr. Raffaele De Sio)

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005